



Consiglio Regionale della Calabria

IX LEGISLATURA
58^a Seduta
Lunedì 18 marzo 2013

Deliberazione n. 280 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Provvedimenti per garantire la piena funzionalità del Servizio Sanitario regionale.

Presidente: Francesco Talarico
Consigliere – Questore: Giovanni Nucera
Segretario: Nicola Lopez

Consiglieri assegnati 50

Consiglieri presenti 42, assenti 8

...omissis...

Il Presidente, quindi, dopo la relazione del Consigliere Salerno e gli interventi dei Consiglieri Maiolo, Guccione, Chiappetta, Mirabelli, Naccari Carlizzi, Ciconte, Dattolo, De Gaetano, ancora Chiappetta, Principe, ancora Salerno, essendo stati approvati separatamente i due articoli della proposta di legge in argomento, con gli emendamenti introdotti, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l'esito - presenti e votanti 42, a favore 27, astenuti 15 - ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Talarico

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Nucera

IL SEGRETARIO f.to Lopez

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 28 marzo 2013



IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Nicola Lopez)



Consiglio Regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 280 del 18 marzo 2013

IX LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

PROVVEDIMENTI PER GARANTIRE LA PIENA FUNZIONALITA'
DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

E' conforme al testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 18
marzo 2013

Reggio Calabria, 28 marzo 2013

IL PRESIDENTE
(Francesco Talarico)




Consiglio Regionale della Calabria

RELAZIONE

Il testo presentato riporta la norma regionale nell'alveo della legge 296/09, prevedendo la stabilizzazione attraverso le prove selettive, includendo quanti, in possesso dei requisiti temporali, siano stati dichiarati subordinati dal giudice o dagli enti pubblici previdenziali.

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 28 marzo 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Nicola Lopez)





Art. 1

1. Al fine di garantire nel Servizio sanitario regionale i livelli essenziali di assistenza, per i soggetti in possesso dei titoli di cui alle leggi 27 dicembre 2006, n. 296 e 24 dicembre 2007, n. 244, che abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre 2008, le Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Calabria procedono alla stabilizzazione attraverso prove selettive.

2. Alle prove selettive possono accedere altresì i soggetti in possesso dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, che abbiano visto riconoscere la subordinazione dal giudice o da ispezioni previdenziali.

3. I benefici di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche in favore di quanti abbiano stipulato contratti anteriormente alla data dell'1 gennaio 2007 o che in base all'articolo 1 comma 558 della legge n. 296/06, abbiano maturato un'esperienza triennale nel quinquennio precedente e a quanti siano stati in servizio alla data del 31 dicembre 2008.

4. Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 35, comma 3 bis del Dlgs. 30 marzo 2001 n. 165, così per come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 401, le Aziende sanitarie e ospedaliere nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e dei regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica in attuazione della vigente normativa, possono avviare procedure di reclutamento, anche per personale con qualifica dirigenziale, di cui al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 1/2009, mediante concorso pubblico per titoli ed esami finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale di coloro che abbiano maturato almeno tre anni di servizio, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa, nell'amministrazione che emana il bando. I relativi provvedimenti, acquisito il parere vincolante dei Ministeri vigilanti, sono approvati dalla Giunta regionale sulla base di apposita intesa con il Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario.

Art. 2

(Pubblicazione)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.